



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 25 giugno 2018*

---

### **L'AGENDA DEI LAVORI**

1. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, PER IL VENETO E LA LOMBARDIA VIOLATE LE COMPETENZE REGIONALI
2. DIVIETO DI ISCRIZIONE AI PARTITI PER LE TOGHE "IN POLITICA": LA CORTE DECIDE SUL "CASO EMILIANO"
3. DUBBI SULLA RIMOZIONE AUTOMATICA DEI MAGISTRATI
4. "STERILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DANNOSI" ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI?
5. SCIOPERO DEGLI AVVOCATI: IL NODO DEI PROCESSI CON IMPUTATI DETENUTI
6. DEPUTATI *vs* GOVERNO: IL "MEMORANDUM CON LA LIBIA" SUI MIGRANTI SOTTRATTO AL PARLAMENTO
7. DUBBI SULL'ESCLUSIONE DEI CONDANNATI PER "REATI OSTATIVI" DALL'ASSISTENZA ALL'ESTERNO DEI FIGLI MINORI

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 3 e 4 LUGLIO e nella camera di consiglio del 4 LUGLIO.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 25 giugno 2018



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 22 giugno 2018

## UDIENZA PUBBLICA 3 LUGLIO 2018

### 1. COMPETENZE DELLO STATO E DELLE REGIONI NELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

*Servizio civile universale - Programmazione e attuazione - Procedimento di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali e procedura di valutazione ed approvazione dei programmi di intervento - Approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale, dei programmi finanziati con risorse regionali.*

**(Reg. Ric. 43/2017 e 44/2017) \***

**\*La Corte costituzionale esamina le questioni successivamente al rinvio della trattazione, disposto all'udienza del 17 aprile 2018, per consentire alle Regioni ricorrenti di analizzare la normativa sopravvenuta, recante modifiche alle norme impugnate, introdotta con il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»).**

Le Regioni Veneto (Reg. Ric. 43/2017) e Lombardia (Reg. Ric. 44/2017) impugnano alcune norme del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, istituisce e disciplina il servizio civile universale.

Le ricorrenti sostengono che, nella disciplina del servizio civile universale, si realizzi un intreccio di materie che coinvolge la competenza legislativa esclusiva dello Stato (conseguente al carattere alternativo del servizio civile rispetto alla difesa armata) e la competenza concorrente quanto residuale delle Regioni. Muovendo da tale premessa viene contestata la violazione dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e dei principi di leale collaborazione, attribuzione e sussidiarietà per il mancato idoneo coinvolgimento regionale, nella forma dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, nella fase di programmazione delle attività del servizio civile universale e, per la Regione Lombardia, anche nell'individuazione, nell'articolo 3, dei settori di intervento. La Regione Veneto, inoltre, censura con riferimento agli articoli 117 e 120 della Costituzione, anche l'articolo 5, comma 5, relativo all'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei programmi di intervento con il "mero coinvolgimento regionale", ritenuto inidoneo, rispetto all'intesa, a preservare e valorizzare le competenze regionali.

Le Regioni, infine, denunciano l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 40 del 2017 che sottopone i programmi di servizio civile universale finanziati con risorse proprie regionali alla previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della verifica della corrispondenza con i principi e le finalità del servizio civile universale. Tale previsione sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria di spesa regionale e, per la Regione Lombardia, anche non



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

rispettosa dei principi di buona amministrazione, proporzionalità, ragionevolezza e del principio di attribuzione.

### Norme impugnate

#### **D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.**

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

-----  
Capo II

Programmazione e attuazione del servizio civile universale

Art. 4. Programmazione

In vigore dal 18 aprile 2017

(omissis)

4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

-----  
Art. 5. Programmi di intervento

In vigore dal 18 aprile 2017

(omissis)

5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24.

(omissis)

-----  
Art. 7. Funzioni delle regioni e province autonome

In vigore dal 18 aprile 2017

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

(omissis)

d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 3 LUGLIO 2018

### **2. ISCRIZIONE DEL MAGISTRATO AD UN PARTITO POLITICO: ILLECITO DISCIPLINARE.**

*Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati, fuori del ruolo organico della magistratura, in quanto collocati in aspettativa per motivi elettorali.*

#### **(R. O. 155/2017)**

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera *d*), n. 2, della legge 24 ottobre 2006, n. 269, nella parte in cui si configura come illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura che siano stati collocati in aspettativa per motivi elettorali.

A parere del rimettente, la norma censurata sarebbe illegittima per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione determinando una irragionevole restrizione della libertà di associazione e di partecipazione al sistema democratico per i magistrati collocati fuori dal ruolo organico - e che quindi non esercitano funzioni giudiziarie - per espletare mandati elettivi, quale quello di Sindaco o di Presidente della Regione, che presuppongono la necessità (o la possibilità) di un confronto in sede politica e partitica con una maggioranza politica, organizzata in partiti.

### Norma censurata

#### **D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109**

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

-----  
3. Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni.

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

(omissis)

h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 3 LUGLIO 2018

### **3. AUTOMATISMO DELLA SANZIONE DELLA RIMOZIONE PER IL MAGISTRATO CONDANNATO DISCIPLINARMENTE PER AVERE OTTENUTO VANTAGGI DA PARTI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENDENTI.**

*Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Previsione della sanzione della rimozione per il magistrato, condannato in sede disciplinare, per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.*

**[(R. O. 159/2017(u.p. 3 luglio 2018); R.O. 158/2017 (c.c. 4 luglio 2018)]**

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

La disposizione censurata prevede l'applicazione della sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato, per illecito disciplinare commesso al di fuori delle sue funzioni, per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 109 del 2006, consistenti nell'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

procedimenti.

Il dubbio, sollevato dall'autorità rimettente, riguarda l'applicazione automatica della massima sanzione senza consentire al giudice disciplinare alcuna facoltà di una sua graduazione in relazione alla diversa intensità del disvalore della condotta tenuta dall'imputato. Ulteriori profili di irragionevolezza della norma vengono denunciati attraverso il confronto con le altre fattispecie sanzionate con la rimozione (caratterizzate dalla rilevanza penale della condotta) nonché in relazione al deteriore trattamento riservato al comportamento in questione rispetto ad altre fattispecie ritenute di maggior disvalore deontologico.

### **Norma censurata**

#### **D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109**

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

-----  
12. Sanzioni applicabili.  
(omissis)

5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice.

---

## **UDIENZA PUBBLICA 3 LUGLIO 2018**

### **4. MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “STERILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DANNOSI” NEL CALCOLO DELLA PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.**

*Previdenza - Trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi - Periodo di riferimento per il calcolo della media dei redditi - Omessa esclusione dal computo dei periodi, successivi al conseguimento dell'anzianità minima, con contribuzione meno favorevole o dannosa*

#### **(R.O. 184/2017)**

La Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro e previdenza, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'articolo 1, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) in relazione alle modalità di calcolo del trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi. Tali disposizioni individuano, rispettivamente, nelle 520 settimane e nelle 780 settimane coperte da contribuzione, antecedenti alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, il periodo di riferimento dei redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo, base di calcolo del trattamento pensionistico.

A parere del rimettente tali norme sarebbero illegittime nella parte in cui non prevedono - nel caso di



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

esercizio da parte del lavoratore di attività autonoma successivamente al conseguimento della prescritta anzianità contributiva - che la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, calcolata con riferimento ai contributi minimi versati, escludendo così da tale computo i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole e financo "dannosa". Le norme vengono censurate con riferimento all'articolo 3, primo e secondo comma, all'articolo 35, primo comma, e all'articolo 38, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto la mancata applicazione del principio della "sterilizzazione dei contributi dannosi", maturati successivamente al raggiungimento del requisito minimo contributivo, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati e, incidendo sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato, contrasterebbe con il canone di adeguatezza.

### Norme censurate

#### **L. 2 agosto 1990, n. 233**

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

-----  
5. Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

9. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore al 1° gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

10. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo se più favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

-----  
**L. 8 agosto 1995, n. 335.**

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

-----  
Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli) (omissis)

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 4 LUGLIO 2018

### **1. ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - PROCEDIMENTI CON IMPUTATO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - PREVISIONE CHE SI PROCEDA MALGRADO L'ASTENSIONE SOLO OVE L'IMPUTATO LO CONSENTA.**

*Sciopero - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Denunciata possibilità che il codice autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati stabilisca che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta.*

**(R. O. 75/2018 e 76/2018)**

Il Tribunale di Reggio Emilia solleva con due ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990 n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La disposizione viene censurata nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - valutato idoneo dalla Commissione di garanzia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 - stabilisca, all'articolo 4, comma 1, lettera b), che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 420-ter, comma 5, del codice di procedura penale, si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta. Le censure si incentrano anzitutto sulla violazione dell'articolo 13, commi primo e quinto, in relazione all'articolo 27 della Costituzione, in quanto derivando dal rinvio dell'udienza l'effetto della sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, l'imputato, presunto innocente, subirebbe restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati dalla legge e la durata della custodia cautelare non sarebbe fissata nell'esclusiva considerazione delle esigenze che giustificano una ragionevole limitazione del diritto della libertà personale, fino alla sentenza irrevocabile; sarebbe inoltre rimessa al potere dispositivo dell'imputato la scelta in ordine alla restrizione della propria libertà personale, là dove anche la durata della stessa deve dipendere dalla legge. La disciplina dell'astensione dalle udienze degli avvocati



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

in processi con imputati detenuti sostiene inoltre il rimettente si porrebbe in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo nonché al principio di subordinazione del giudice alla legge e alla sovranità. Ulteriori censure sono svolte con riferimento alla violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

### Norma censurata

**L. 12 giugno 1990, n. 146.**

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

-----  
Art. 2-bis.

In vigore dal 26 aprile 2000

1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4.

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 4 LUGLIO 2018

### **1. MEMORANDUM D'INTESA TRA LO STATO DELLA LIBIA E LA REPUBBLICA ITALIANA SUL CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE - MANCATA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE PER LA RATIFICA.**

*Trattati e convenzioni internazionali - Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana firmato a Roma il 2 febbraio 2017 - Denunciata mancata presentazione alle Camere da parte del Governo del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.*

**(Reg. Confl. poteri 3/2018, 4/2018, 5/2018 e 6/2018 - fase di ammissibilità)**

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di quattro ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da alcuni componenti della Camera dei deputati nella XVII legislatura, appartenenti al medesimo gruppo parlamentare. I ricorrenti chiedono che la Corte dichiari la menomazione delle loro prerogative costituzionali a causa della mancata presentazione da parte del Governo del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione,





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 2 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e dal Presidente del Consiglio Presidenziale del Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato della Libia. I ricorrenti muovono dalla configurazione del citato Memorandum quale trattato internazionale di natura politica. Conseguentemente all'accertamento della denunciata menomazione i ricorrenti chiedono che la Corte dichiari la sussistenza dell'obbligo del Governo di presentare il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica alle Camere del Memorandum e che annulli tutti i connessi provvedimenti già emessi.

### **Atto all'origine del conflitto**

Mancata presentazione alle Camere da parte del Governo del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum d'intesa tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana firmato a Roma il 2 febbraio 2017.

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 4 LUGLIO 2018

### **2. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ASSISTENZA ALL'ESTERNO DEI FIGLI MINORI.**

*Ordinamento penitenziario - Assistenza all'esterno dei figli minori - Esclusione dal beneficio per la persona condannata per reato "ostativo" che non abbia espiato almeno un terzo della pena.*

**(R.O. 142/2017)**

Il magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi solleva, in riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, facendo rinvio all'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, esclude dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli minori la persona detenuta condannata per "reato ostativo" di cui all'articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, che non abbia espiato almeno un terzo della pena. Ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata, contenendo un "automatismo di preclusione assoluta" all'accesso al beneficio, non consentirebbe al giudice di bilanciare le esigenze di difesa sociale con l'interesse del minore, ciò in pregiudizio del diritto del minore a mantenere un rapporto con la madre all'esterno del carcere.

### **Norma censurata**

**L. 26 luglio 1975, n. 354.**

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

-----  
**Art. 21-bis Assistenza all'esterno dei figli minori**

In vigore dal 23 marzo 2001

1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
  2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
  3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
-